

## NOTIZIARIO N. 13 – 8 MAGGIO 2019



### RAEE

#### ISTRUZIONI PER VECCHI E NUOVI PRODUTTORI

Martedì 21 maggio 2019  
ore 14.30 - 17.00

CONFIMI Romagna  
Via Maestri del Lavoro, 42/F  
Ravenna

pag. 3

### CREDITO E FINANZA

- ◆ Cciaa Ferrara: Bando voucher digitali anno 2019 – presentazione domande dal 10 aprile al 15 luglio 2019. pag. 4
- ◆ Cciaa Ravenna: Bando voucher digitali i 4.0 2019 – presentazione domande fino al 15 luglio 2019. pag. 6
- ◆ Credito d'Imposta R&S: Decreto Crescita 2019 – novità sui calcoli e proroga. pag. 9
- ◆ Credito d'Imposta per imprese e professionisti che acquistano prodotti da riciclo: attesa decreto attuativo. pag.11
- ◆ Decreto Crescita 2019: incentivi per le PMI per la trasformazione digitale. pag.13
- ◆ Deposito marchi d'impresa: procedura veloce "Fast Track". pag.15
- ◆ Sabatini quater: novità. pag.17

### SINDACALE E PREVIDENZIALE

- ◆ Elezioni europee e amministrative del 26 maggio 2019 lavoratori dipendenti che svolgono funzioni presso i seggi. pag.19
- ◆ Lavoro minorile: riepilogo della normativa. pag.20



## RAEE

### ISTRUZIONI PER VECCHI E NUOVI PRODUTTORI

**Martedì 21 maggio 2019**

ore 14.30 - 17.00

**CONFIMI Romagna**

Via Maestri del Lavoro, 42/F  
Ravenna

La famiglia dei RAEE, i Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, si sta ampliando sempre di più per effetto del Dlgs 49/2014, che ha modificato sostanzialmente la disciplina preesistente.

Oltre a televisori, elettrodomestici, smartphone, tablet, pc e molto altro, dal primo gennaio 2018 sono rientrati anche i gruppi di continuità (i cosiddetti UPS), i sistemi di sorveglianza, gli inverter e i contatori elettronici del gas e, dal 15 agosto 2018, con la definitiva transizione verso il cosiddetto **Open Scope**, è toccato a sensori, prese, cavi, fusibili, morsettiere, prolunghe e una lunga serie di dispositivi elettrici ed elettronici finora esclusi dall'ambito di applicazione della legge in quanto componenti.

Aumentano quindi anche le imprese produttrici/importatrici che dovranno sottostare agli obblighi di informazione smaltimento, recupero, responsabilità condivisa nella gestione di AEE e RAEE.

Obiettivo dell'incontro è quello di fare il punto della situazione del mercato e della normativa dei RAEE a quasi un anno dalla partenza dell'Open Scope e dei sistemi collettivi (Consorzi) attraverso i quali i produttori/importatori devono ottemperare ai loro obblighi in materia recupero.

#### PROGRAMMA

**Ore 14.30 Micaela Utili – Area Tecnica CONFIMI Romagna**

Obblighi dei produttori/importatori di AEE prima e dopo il Dlgs 49/2014.

**Ore 15.30 Laura Berrone – Responsabile Tecnico APIRAEE**

Sviluppo normativo – Ruolo del Registro e dei Sistemi Collettivi.

**Ore 16.30 Question Time**

#### SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

da inviare entro **lunedì 20 maggio** alla mail [ceccarelli@confimiromagna.it](mailto:ceccarelli@confimiromagna.it)

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_

Azienda \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_

Tel.: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_

OGGETTO: **CCIAA FERRARA**  
**BANDO VOUCHER DIGITALI ANNO 2019 – PRESENTAZIONE DOMANDE**  
**DAL 10 APRILE AL 15 LUGLIO 2019**

<b>OGGETTO</b>	<p>Il “Bando voucher digitali I4.0 - Anno 2019” propone due misure che rispondono ad altrettanti obiettivi specifici tra loro complementari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sviluppare la capacità di collaborazione tra MPMI e tra esse e soggetti altamente qualificati nel campo dell’utilizzo delle tecnologie I4.0, attraverso la realizzazione di progetti in grado di mettere in luce i vantaggi ottenibili attraverso il nuovo paradigma tecnologico e produttivo;</li> <li>• promuovere l’utilizzo, da parte delle MPMI, di servizi o soluzioni focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali in attuazione della strategia definita nel Piano Nazionale Impresa 4.0;</li> </ul> <p>Per entrambe le misure lo scopo a lungo termine è anche quello di stimolare la domanda da parte delle imprese di servizi per il trasferimento di soluzioni tecnologiche e/o realizzare innovazioni tecnologiche e/ o implementare modelli di business derivanti dall’applicazione di tecnologie I4.0.</p>
<b>SOGGETTI BENEFICIARI</b>	<p><b>Micro, piccole e medie imprese (MPMI)</b>, costituite in qualsiasi forma giuridica, operanti in <b>tutti i settori</b> di attività, aventi <b>sede o U.L.</b> in provincia di Ferrara. Le imprese dovranno <b>essere iscritte</b> alla Camera di Commercio di Ferrara e in regola con gli obblighi contributivi (<b>DURC</b>) e con il pagamento del <b>diritto annuale</b>.</p>
<b>RISORSE DISPONIBILI</b>	<p>Le risorse complessivamente stanziare per il <b>2019</b> ammontano a <b>€ 250.000,00</b> così ripartite:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Misura A:</b> € 70.000,00 per progetti <b>condivisi da 3 a 20 imprese</b>;</li> <li>• <b>Misura B:</b> € 180.000,00 per progetti di <b>single imprese</b>.</li> </ul> <p>Ciascuna impresa può presentare <b>una sola richiesta di voucher</b> scegliendo, <b>alternativamente</b>, tra le Misure A e B.  Il voucher viene concesso in <b>regime "de minimis</b>.</p>
<b>SPESE AMMISSIBILI</b>	<p>Per entrambe le <b>Misure A e B</b> sono ammissibili le spese riferite ad <b>almeno una</b> delle tecnologie I4.0 elencate nel bando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>a)</b> spese per <b>servizi di consulenza e/o formazione</b> relativi alle tecnologie di innovazione digitale I4.0 di cui all'Elenco 1 e Elenco 2, erogati dai <b>fornitori</b> descritti nella <b>Scheda 2 Misura B, per almeno il 50% delle spese ammissibili totali</b>;</li> <li>• <b>b)</b> acquisto di <b>beni e servizi strumentali collegati e funzionali</b> all’acquisizione delle tecnologie di cui al recedente punto a), nel <b>limite massimo del 50% delle spese ammissibili totali</b>.</li> </ul>

<b>IMPORTO DEL VOUCHER</b>	<b>Misura A e Misura B</b>	
	Importo massimo del voucher	€ 10.000,00
	Investimento minimo	€ 4.000,00
	Premialità (possesso del rating di legalità)	€ 250,00
	Intensità dell'aiuto	70% delle spese ammesse
<b>PERIODO DI AMMISSIBILITA' DELLE SPESE</b>	Le spese potranno decorrere <b>dal 1 gennaio 2019</b> e <b>fino al 120° giorno</b> successivo alla <b>data del provvedimento di approvazione</b> delle <b>graduatorie di concessione</b> del contributo, data riportata nella graduatoria pubblicata sul sito camerale.	
<b>REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO</b>	Ai fini dell'erogazione del contributo l'intervento dovrà essere realizzato per <b>almeno il 70%</b> dell'importo delle <b>spese ammesse al contributo</b> , pena la decadenza del beneficio.	
<b>TERMINI PER LA RENDICONTAZIONE</b>	Per entrambe le <b>Misure A e B</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• La rendicontazione delle <b>spese sostenute</b>, da inviare su apposito modulo (A o B), allegando tutti i <b>documenti di spesa pagati</b>, è da inviare <b>entro le ore 24,00 del 31 marzo 2020</b>;</li> <li>• <b>Data ultima fattura: 120° giorno</b> successivo alla data del provvedimento di approvazione delle graduatorie di concessione.</li> </ul>	
<b>PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</b>	La trasmissione delle domande di contributo potrà essere effettuata, nel periodo di apertura del bando (10 aprile-15 luglio), <b>esclusivamente con Posta Elettronica Certificata (PEC)</b> al seguente indirizzo: <a href="mailto:protocollo@fe.legalmail.camcom.it">protocollo@fe.legalmail.camcom.it</a>	
<b>INFO</b>	L'Area Credito e Finanza dell'Associazione ( <b>Dott. Claudio Trentini</b> – cell. 348/7053539 – email: <a href="mailto:trentini@confimiromagna.it">trentini@confimiromagna.it</a> ) è a disposizione delle aziende per fornire eventuali chiarimenti sull'applicazione del provvedimento.	

OGGETTO: **CCIAA RAVENNA**  
**BANDO VOUCHER DIGITALI I 4.0 2019 – PRESENTAZIONE DOMANDE**  
**FINO AL 15 LUGLIO 2019**

<b>OGGETTO</b>	<p>Il Bando è stato approvato con delibera di Giunta Camerale n 43 del 04/04/2019 e si rivolge alle micro, piccole e medie imprese (MPMI) con l'obiettivo di promuovere l'utilizzo di servizi o soluzioni focalizzati sulle nuove tecnologie digitali in attuazione della strategia definita nel Piano nazionale Impresa 4.0.</p>
<b>DESTINATARI</b>	<p>Sono ammissibili alle agevolazioni del Bando le imprese che, alla data di presentazione della domanda, presentino i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) essere Micro o Piccole o Medie imprese come definite dall'Allegato 1 del regolamento UE n. 651/20142;</li> <li>b) avere sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Ravenna;</li> <li>c) essere attive e in regola con l'iscrizione al Registro delle Imprese;</li> <li>d) essere in regola con il pagamento del diritto annuale;</li> <li>e) non essere in stato di fallimento, liquidazione (anche volontaria), amministrazione controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;</li> <li>f) avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione);</li> <li>g) aver assolto gli obblighi contributivi ed essere in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni;</li> <li>h) non avere forniture in essere con la Camera di Commercio di Ravenna al momento della liquidazione del voucher 3 .</li> </ul>
<b>AMBITI DI INTERVENTO</b>	<p>Con il Bando, si intendono finanziare, tramite l'utilizzo di contributi a fondo perduto (voucher) le seguenti misure di innovazione tecnologica I 4.0:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Misura A</b> – Domande di contributo relative a servizi di formazione, consulenza e acquisto di attrezzature finalizzati all'introduzione delle tecnologie del Piano Impresa 4.0 <b>per progetti condivisi da più imprese;</b></li> <li>• <b>Misura B</b> – Domande di contributo relative a servizi di formazione, consulenza e acquisto di attrezzature finalizzati all'introduzione delle tecnologie del Piano Impresa 4.0 <b>per progetti presentati da singole imprese.</b></li> </ul>

**TECNOLOGIE  
OGGETTO  
D'INTERVENTO**

Utilizzo delle tecnologie oggetto d'intervento di cui agli allegati A e B della legge 11 dicembre 2016, n. 232. inclusa la pianificazione o progettazione dei relativi interventi e, specificamente:

- Soluzioni per la manifattura avanzata
- Manifattura additiva
- Soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa del e nell'ambiente reale (realtà aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D)
- Simulazione
- Integrazione verticale e orizzontale
- Industrial Internet e IoT
- Cloud
- Cybersicurezza e business continuity
- Big data e analytics
- Soluzioni tecnologiche digitali di filiera finalizzate all'ottimizzazione della gestione della supply chain e della gestione delle relazioni con i diversi attori (es. sistemi che abilitano soluzioni di Drop Shipping, di "azzeramento di magazzino" e di "just in time")
- Software, piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-impresa, impresa-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field; incluse attività connesse a sistemi informativi e gestionali - ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, etc.- e progettazione ed utilizzo di tecnologie di tracciamento, ad es. RFID, barcode, etc)

**DOTAZIONE  
FINANZIARIA**

Le risorse complessivamente stanziare a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano a euro 200.000 interamente a carico della Camera di Commercio e suddivise come da tabella seguente:

- **Misura A, euro 100.000**
- **Misura B, euro 100.000**

I voucher avranno un importo massimo:

- per la Misura A di euro 10.000
- per la Misura B di euro 5.000

Gli importi del contributo voucher sono limitati alle seguenti percentuali dei costi ammissibili:

- per la Misura A al 50%
- per la Misura B al 50%

**PRESENTAZIONE  
DELLA DOMANDA**

A pena di esclusione, le richieste di voucher devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, **attraverso lo sportello online "Contributi alle imprese", fino alle ore 21:00 del 15 luglio 2019**. Saranno automaticamente escluse le domande inviate dopo tali termini. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di ammissione al voucher.

L'invio telematico dovrà avvenire mediante la piattaforma WebTelemaco (<http://webtelemaco.infocamere.it/>).

	<p>Per provvedere all'invio della pratica telematica è necessario disporre all'interno della piattaforma Web Telemaco di un credito pari o superiore ad € 16,00, per poter assolvere in modo virtuale al pagamento dell'imposta di bollo.</p> <p>Si richiede, in fase di presentazione delle domande, la compilazione del questionario di autovalutazione "SELFIE 4.0" che permette di ottenere un report della maturità digitale dell'impresa.</p>
<b><i>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</i></b>	Delibera di Giunta Camerale n 43 del 04/04/2019.
<b><i>INFO</i></b>	L'Area Credito e Finanza dell'Associazione ( <b><i>Dott. Claudio Trentini – cell. 348/7053539 – email: <a href="mailto:trentini@confimiromagna.it">trentini@confimiromagna.it</a></i></b> ) è a disposizione delle aziende per fornire eventuali chiarimenti sull'applicazione del provvedimento.

OGGETTO: **CREDITO D'IMPOSTA R&S**  
**DECRETO CRESCITA 2019 – NOVITÀ SUI CALCOLI E PROROGA**

**OGGETTO**

Il Credito d'Imposta R&S, attualmente in vigore fino al 2020, sarà valido anche nel triennio 2021-2023. Dal 2021, inoltre, l'intensità dell'aiuto non sarà più differenziata in relazione alle tipologie di spese, ma sarà unica e pari al 25% per tutte le spese ammissibili. Cambierà anche la media di riferimento in relazione alla quale calcolare l'incremento agevolabile: a decorrere dal 2021, la media dovrà essere calcolata sul triennio 2016- 2018. Esteso anche il beneficio dell'agevolazione fino al 31 dicembre 20123.

**NORMATIVA FINO  
AL 31 DICEMBRE  
2020**

La disciplina è stata completamente innovata con la legge **di Bilancio 2019**. La revisione ha investito sia aspetti di ordine sostanziale sia aspetti formali e documentali.

Le modifiche di ordine sostanziale, entrate in vigore dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (2019 per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare) hanno riguardato in particolare:

- le **spese di personale**, che sono state differenziate tra spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, e spese per il personale titolare di altri rapporti di lavoro diversi dal lavoro subordinato (lavoratori autonomi, collaboratori, ecc.);
- le **spese relative alla ricerca commissionata**, che è stata distinta tra quella affidata a Università, enti e organismi equiparati nonché a imprese rientranti nella definizione di start-up e PMI innovative e quella affidata ad altri soggetti;

- l'inclusione tra le **spese agevolabili** dei costi sostenuti per l'**acquisto di materiali, forniture** e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale. Tali spese possono essere escluse dal calcolo del credito di imposta nel caso in cui l'inclusione del costo dei beni previsti tra le spese ammissibili comporti una riduzione dell'eccedenza agevolabile;

- l'aliquota agevolativa, che è ritornata alla **doppia aliquota del 25% e del 50%**, e le modalità di calcolo del credito di imposta spettante. In particolare, a partire dal 2019, il credito d'imposta si applica nella misura del 50% sulla parte dell'eccedenza di spese in ricerca e sviluppo rispetto alla media del triennio 2012-2014, proporzionalmente riferibile alle spese per il personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato direttamente impiegato in tali attività di ricerca e per i contratti stipulati con Università, enti e organismi di ricerca nonché con start-up e PMI innovative indipendenti, rispetto alle spese ammissibili complessivamente sostenute nello stesso periodo d'imposta agevolabile; per la parte residua, si applica l'aliquota del 25%;

- l'ammontare massimo del beneficio attribuibile in ciascun periodo d'imposta, che è stato **dimezzato da 20 a 10 milioni di euro**.

Con la legge di Bilancio 2019 sono state inoltre riscritte, con effetto già

	<p>dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018, le disposizioni relative agli <b>adempimenti documentali</b> per la spettanza e l'utilizzabilità del credito d'imposta.</p> <p>In particolare, è stato stabilito che, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa deve risultare da <b>apposita certificazione</b> rilasciata dal soggetto incaricato dalla revisione legale dei conti.</p> <p>Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione deve essere rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti e le spese sostenute per adempiere a tale obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore al minore tra quello effettivamente sostenuto e 5.000 euro, fermo restando, comunque, il limite massimo di 10 milioni di euro di importo concedibile per ciascuna impresa su base annuale.</p> <p>È stato inoltre introdotto l'obbligo da parte dell'impresa di redigere (e conservare ai fini dei successivi controlli) una <b>relazione tecnica</b> che illustri le finalità, i contenuti e i <b>risultati delle attività di ricerca e sviluppo</b> svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione.</p> <p>Tale relazione, in caso di attività svolte direttamente dall'impresa, è a cura del responsabile aziendale delle attività di ricerca e sviluppo o del responsabile del singolo progetto o sottoprogetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa. Nel caso di ricerca commissionata, tale relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività di ricerca e sviluppo.</p>
<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>	Decreto Crescita 2019.
<b>NOSTRE INFORMATIVE PRECEDENTI</b>	Confimi Romagna News n° 11 del 3 aprile 2019.
<b>INFO</b>	L'Area Credito e Finanza dell'Associazione ( <b>Dott. Claudio Trentini</b> – cell. 348/7053539 – email: <a href="mailto:trentini@confimiromagna.it">trentini@confimiromagna.it</a> ) è a disposizione delle aziende per fornire eventuali chiarimenti sull'applicazione del provvedimento.

**OGGETTO: CREDITO D'IMPOSTA PER IMPRESE E PROFESSIONISTI CHE ACQUISTANO PRODOTTI DA RICICLO - ATTESA DECRETO ATTUATIVO**

<b>OGGETTO</b>	<p>Nel Disegno di Legge sulle semplificazioni fiscali sono state inserite norme che concedono benefici fiscali, sotto forma di crediti d'imposta, per l'acquisto di prodotti da riciclo e da riuso, in particolare semilavorati e prodotti finiti (derivanti, per almeno il 75% della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami, ovvero dal riuso di semilavorati o di prodotti finiti) nonché compost di qualità derivanti dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti.</p> <p>Lo scopo di queste disposizioni è quello di incoraggiare l'aumento della percentuale di imballaggi riutilizzabili o avviati al riciclo immessi sul mercato.</p>
<b>DESTINATARI</b>	Imprese e Professionisti.
<b>AGEVOLAZIONI FISCALI</b>	<p>L'articolo 28, comma 1, concede, per l'anno 2020, un <b>contributo pari al 25%</b> del costo di acquisto di:</p> <p>a) semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75% della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami, ovvero dal riuso di semilavorati o di prodotti finiti;</p> <p>b) compost di qualità derivanti dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti.</p>
<b>CREDITO D'IMPOSTA PER IMPRESE E PROFESSIONISTI</b>	<p>Alle imprese e ai soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo che acquistano i suddetti beni, il contributo è riconosciuto sotto forma di credito d'imposta, fino ad un importo massimo annuale di 10.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo annuo di 10 milioni di euro.</p> <p>Questo bonus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- spetta a condizione che i beni acquistati siano effettivamente impiegati nell'esercizio dell'attività economica o professionale;</li> <li>- non è cumulabile con il credito d'imposta riconosciuto nella misura del 36% delle spese sostenute dalle imprese per l'acquisto di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica, nonché per l'acquisto di imballaggi biodegradabili e compostabili o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio.</li> </ul>
<b>MODALITA' DI UTILIZZO DEL CREDITO</b>	<p>Entrambi i crediti d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sono utilizzabili esclusivamente in compensazione a partire dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello di riconoscimento;</li> <li>- vanno indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui sono riconosciuti;</li> <li>- non concorrono alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive;</li> <li>- non contribuiscono alla formazione della misura che dà diritto alla corrispondente deducibilità di interessi passivi o altri componenti</li> </ul>

	<p>negativi di reddito, ai sensi della normativa IRES;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non sono soggetti al limite di utilizzabilità (pari a 250.000 euro) annuale valevole per i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.</li> </ul> <p>Ai fini della fruizione dei crediti d'imposta, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto del versamento.</p>
<p><b><i>DECRETO ATTUATIVO</i></b></p>	<p>Per l'applicazione delle norme di cui sopra si è in attesa di un apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per definire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura e tipologie di materie e prodotti oggetto di agevolazione,</li> <li>- i criteri e le modalità di applicazione e fruizione dei crediti d'imposta anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa</li> </ul>
<p><b><i>INFO</i></b></p>	<p>L'Area Credito e Finanza dell'Associazione (<b><i>Dott. Claudio Trentini – cell. 348/7053539 – email: trentini@confimioromagna.it</i></b>) è a disposizione delle aziende per fornire eventuali chiarimenti sull'applicazione del provvedimento.</p>

OGGETTO: **DECRETO CRESCITA 2019**  
**INCENTIVI PER LE PMI PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE**

<b><i>OGGETTO</i></b>	<p>Il Decreto Crescita 2019 prevede incentivi per favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle aziende di micro, piccola e  L'agevolazione ammonta <b>al 50% della spesa ammissibile</b> ed è a beneficio di tutto il territorio nazionale.</p>
<b><i>DESTINATARI</i></b>	<p>Per poter accedere agli incentivi le imprese alla data di presentazione devono esser iscritte e risultare attive nel Registro delle Imprese. Devono operare in via prevalente/primaria nel settore manifatturiero e/o in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere.  <u>Devono avere conseguito nell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato e depositato un importo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni pari almeno a 500 mila euro e devono aver approvato e depositato almeno due bilanci.</u>  Sono escluse le imprese in difficoltà. In particolare, le imprese non devono essere sottoposte a procedura concorsuale e non devono trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.</p>
<b><i>PROGETTI AMMISSIBILI</i></b>	<p><u>Le agevolazioni possono sostenere la realizzazione dei progetti di trasformazione tecnologia per progetti con un importo di spesa almeno pari a 200 mila euro.</u>  I programmi di investimento devono essere rivolti all'implementazione delle tecnologie abilitanti individuate nel Piano Impresa 4.0: advanced manufacturing solutions, additive manufacturing, realtà aumentata, simulation, integrazione orizzontale e verticale, industrial internet, cloud, cybersecurity, big data e analytics.  In advanced manufacturing solutions possono rientrare gli investimenti rivolti all'ambito della robotica collaborativa con "cobot" interconnessi e programmabili capaci di apportare vantaggi a livello ergonomico o di semplificazione del layout produttivo. Non si tratta di robot che si sostituiscono all'uomo, ma di robot che collaborano con l'uomo rispettandone i tempi d'azione.</p>

<b>REGIME “DE MINIMIS”</b>	<p>Il primo passo che tutte le imprese interessate possono già effettuare è la verifica dello spazio disponibile sul plafond “de minimis”, per valutare la possibilità di accedere ad entrambe le opzioni.</p> <p>Il regolamento europeo n. 1407/2013 prevede che l’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un’impresa unica <b><u>non può superare 200 mila euro nell’arco di tre esercizi finanziari.</u></b></p> <p>Le imprese devono prestare attenzione al concetto di impresa unica, poiché nel conteggio del plafond devono considerare anche gli analoghi aiuti concessi a imprese con cui esiste una relazione tale da farle considerare come un’impresa unica.</p> <p>In aiuto delle imprese, può venire il Registro nazionale degli aiuti di stato, liberamente accessibile attraverso il portale <a href="http://www.rna.gov.it">www.rna.gov.it</a> in cui le imprese possono facilmente recuperare i dati degli aiuti concessi nel triennio 2017- 2019 che, sommati, daranno l’importo di plafond “de minimis” attualmente occupato. Tuttavia, il registro è operativo da poco tempo, pertanto alcuni aiuti “de minimis” potrebbero non figurare al suo interno ed è quindi richiesta una ulteriore verifica esterna al registro.</p>
<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>	Decreto Crescita 2019.
<b>INFO</b>	<p>L’Area Credito e Finanza dell’Associazione (<b>Dott. Claudio Trentini – cell. 348/7053539 – email: <a href="mailto:trentini@confimiromagna.it">trentini@confimiromagna.it</a></b>) è a disposizione delle aziende per fornire eventuali chiarimenti sull’applicazione del provvedimento.</p>

**OGGETTO: DEPOSITO MARCHI D'IMPRESA – PROCEDURA VELOCE “FAST TRACK”**

<b>OGGETTO</b>	<p>Il MISE ha reso disponibile uno strumento orientato ad agevolare le attività imprenditoriali.</p> <p>Si tratta di una procedura rapida detta “<b>fast track</b>”.</p> <p>Il nuovo procedimento, opzionale, ha fundamentalmente due vantaggi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. la pubblicazione della domanda in tempi notevolmente ridotti;</li> <li>2. la riduzione della possibilità di errori nelle domande (con conseguente accelerazione dei tempi).</li> </ol> <p>Con il normale iter, tra deposito e pubblicazione della domanda di marchio intercorrono circa 180 giorni; con la procedura “fast track” <b>si risparmieranno due mesi: l’iter si concluderà in circa 120 giorni.</b></p>
<b>PROCEDURA FAST TRACK</b>	<p>Il processo di registrazione dei marchi nazionali, secondo la prassi ordinaria, è alquanto lungo e si articola in diverse fasi.</p> <p>Per poter accedere alla nuova procedura accelerata predisposta dal MISE, il richiedente che depositi le domande a livello nazionale tramite il portale online, avrà di fronte una schermata in cui dovrà scegliere tra la tipologia di <u>domanda “ordinaria”</u> e quella “<b>fast track</b>”: scelta quest’ultima, il richiedente dovrà semplicemente selezionare i prodotti e servizi inclusi nell’elenco della Classificazione Internazionale di Nizza e pagare contestualmente all’invio della domanda.</p> <p>Pertanto, la procedura rapida può essere utilizzata esclusivamente per le domande depositate tramite il portale online che abbiano le caratteristiche riportate nella circolare del MISE n° 604/2019.</p> <p>L’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), a partire dal 26 febbraio 2019, in occasione dell’avvio della nuova procedura, ha modificato la frequenza di pubblicazione dei bollettini ufficiali secondo la seguente tempistica settimanale:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) ogni lunedì e mercoledì per le sole domande di marchio depositate in modalità fast track;</li> <li>b) ogni venerdì per tutte le domande di marchio (fast track e non).</li> </ol> <p>Grazie a questa nuova procedura telematica, l’UIBM potrà chiudere la fase di verifica in soli sette giorni, arrivando alla registrazione del marchio nazionale in poco più di tre mesi, sempre che, ovviamente, non vi siano impedimenti che emergano durante la fase di esame o dopo la pubblicazione della domanda.</p>
<b>CONDIZIONI PER USUFRURE DOMANDA “FAST TRACK”</b>	<p>Secondo la la circolare n. 604/2019, per poter usufruire della modalità “fast track”, le domande depositate tramite il portale online devono avere le seguenti caratteristiche:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) assenza di rivendicazione di priorità;</li> <li>2) i prodotti/servizi indicati nella domanda dovranno necessariamente appartenere a quelli inclusi nell’elenco della Classificazione Internazionale di Nizza vigente al momento del deposito (requisito che anche in questo caso consente un’accelerazione dato che l’esame, l’approvazione della “protezione” del prodotto o servizio, è stata già fatta);</li> </ol>

	<p>3) tipologia del marchio individuale (non collettivo);</p> <p>4) natura del marchio figurativo o denominativo (non è ancora operativa per i marchi non convenzionali);</p> <p>5) pagamento delle tasse di concessione governativa effettuato esclusivamente tramite la piattaforma PagoPA e contestualmente al deposito della domanda (grazie a ciò è possibile acquisire i dati dei pagamenti praticamente in tempo reale, accelerando i tempi).</p>
<b><i>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</i></b>	Circolare MISE n° 604/2019.
<b><i>INFO</i></b>	L'Area Credito e Finanza dell'Associazione ( <b><i>Dott. Claudio Trentini</i></b> – <b><i>cell. 348/7053539</i></b> – <b><i>email: <a href="mailto:trentini@confimiromagna.it">trentini@confimiromagna.it</a></i></b> ) è a disposizione delle aziende per fornire eventuali chiarimenti sull'applicazione del provvedimento.

OGGETTO: SABATINI QUATER – NOVITÀ

<b>OGGETTO</b>	La Sabatini-quater è stata riaperta dal 7 febbraio scorso attraverso uno stanziamento aggiuntivo di risorse trovato nella Legge di Bilancio 2019 con alcune novità sotto riportate.
<b>DESTINATARI</b>	MPMI.
<b>NOVITA'</b>	<p>La novità più importante è <u>l'innalzamento del tetto massimo di finanziamento ammesso al contributo, attualmente fissato a 2 milioni di euro, fino a 4 milioni di euro.</u></p> <p>Questo permetterà alle piccole e medie imprese di richiedere finanziamenti più elevati e rimetterà in gioco tutte quelle imprese che, raggiunto il tetto massimo di finanziamenti di 2 milioni di euro, sono rimaste escluse dall'agevolazione per eventuali nuovi finanziamenti e che quindi potranno nuovamente considerare la Sabatini per finanziare i propri investimenti.</p> <p>Le modifiche riguarderanno la fase di erogazione del contributo. In prima battuta, è previsto il passaggio dalle sei quote di erogazione del contributo attuali a un'erogazione in un'unica quota per tutte le istanze relative a finanziamenti fino a 100 mila euro; questo rende l'agevolazione molto più appetibile per i piccoli investimenti, consentendo di riscuotere subito l'intera agevolazione anziché dover attendere fino a sei anni riducendo il carico amministrativo in capo all'impresa, visto che, in corrispondenza di ciascuna quota è attualmente richiesta la presentazione di un'istanza di erogazione.</p> <p>L'altra modifica al procedimento di erogazione riguarda una semplificazione che consentirà al Ministero dello Sviluppo Economico di erogare il contributo sulla base delle semplici dichiarazioni delle imprese beneficiarie, rinviando i controlli a una fase successiva, anziché preventiva come avviene attualmente.</p>
<b>AGEVOLAZIONE</b>	<p>Lo strumento della Sabatini prevede che l'investimento può essere interamente coperto dal finanziamento bancario o dal leasing agevolato. <u>Il finanziamento, che può essere assistito dalla garanzia del "Fondo di garanzia PMI" fino all'80% dell'ammontare del finanziamento stesso, deve essere di durata non superiore a 5 anni, di importo compreso tra 20 mila euro e 2 milioni di euro (tetto massimo che sarà eliminato dalla riforma) e interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili.</u></p> <p>Il contributo del Ministero dello Sviluppo Economico è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all'investimento, a un tasso d'interesse annuo pari al 2,75% per gli investimenti ordinari e al 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (investimenti in tecnologie "industria 4.0").</p>

<b><i>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</i></b>	Decreto Crescita 2019.
<b><i>INFO</i></b>	L'Area Credito e Finanza dell'Associazione ( <b><i>Dott. Claudio Trentini</i></b> – <b><i>cell. 348/7053539</i></b> – <b><i>email: <a href="mailto:trentini@confimiromagna.it">trentini@confimiromagna.it</a></i></b> ) è a disposizione delle aziende per fornire eventuali chiarimenti sull'applicazione del provvedimento.

**OGGETTO: ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019  
LAVORATORI DIPENDENTI CHE SVOLGONO FUNZIONI PRESSO I SEGGI**

Giova riepilogare la disciplina legislativa applicabile ai lavoratori dipendenti impegnati nelle operazioni relative alle elezioni europee e amministrative che si svolgeranno nella giornata di domenica 26 maggio 2019, dalle ore 7 alle ore 23 (art. 1, comma 399, legge 147/2013).

Ai sensi dell'art. 119 del d.P.R. 361/1957 – interpretato in modo autentico dall'art. 1 della legge 69/1992 –, in occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle Regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali (nominati presidente, segretario, scrutatore di seggio ovvero rappresentante di lista o di gruppo) hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.

I giorni di assenza dal lavoro compresi in tale periodo sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.

Il dipendente ha diritto, per i giorni occupati nello svolgimento di operazioni elettorali, alla normale retribuzione ovvero ai riposi compensativi, a seconda che si tratti o meno di giorni lavorativi.

Il datore di lavoro, quindi, ha la possibilità di scegliere uno tra i due seguenti trattamenti:

- 1) pagamento della retribuzione relativa a tutte le giornate in cui si sono svolte le operazioni elettorali;
- 2) riposo compensativo retribuito per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali (oltre, ovviamente, alla retribuzione relativa ai giorni lavorativi).

Pertanto, il lavoratore che parteciperà alle operazioni elettorali – da sabato 25 (l'allestimento del seggio inizierà alle ore 16,00) a lunedì 27 maggio (qualora le operazioni di spoglio e scrutinio delle schede si siano protratte oltre le 24 di domenica) – beneficerà:

- a) delle indennità corrispostegli dallo Stato;
- b) della normale retribuzione relativa al lunedì, qualora l'orario settimanale di lavoro sia articolato da lunedì a venerdì;
- c) di due giorni di riposo compensativo a fronte dell'attività prestata ai seggi il sabato e la domenica; oppure, in alternativa, di quote di retribuzione relative alle giornate del sabato e della domenica.

Il conteggio dei giorni di assenza sarà effettuato sulla base di adeguata documentazione presentata dal lavoratore. Il dipendente chiamato al seggio deve anzitutto consegnare al datore di lavoro il certificato di chiamata e successivamente esibirne la copia firmata dal Presidente di seggio, con l'indicazione delle giornate di effettiva presenza al seggio e il suo orario di chiusura.

I lavoratori che devono recarsi a votare in comuni diversi da quello del luogo di lavoro, possono ottenere permessi non retribuiti per lo specifico scopo.

Infine, si segnala che la giurisprudenza di merito ha affermato il principio per il quale l'unità di misura adottata dal legislatore per indicare l'estensione del beneficio concesso debba essere necessariamente il giorno e pertanto non possa frazionarsi (a mezze giornate o a ore) il periodo da considerarsi rilevante ai fini della concessione del beneficio di legge: principio che troverebbe giustificazione in un equo bilanciamento tra l'impegno richiesto durante le operazioni di voto e le operazioni di spoglio (sentenze del Tribunale di Torino 29 marzo 1999 e della Pretura di Torino 2 settembre 1994).

**OGGETTO: LAVORO MINORILE - RIEPILOGO DELLA NORMATIVA**

Considerato l'incremento del ricorso al lavoro dei minorenni, di seguito indicati «minori», nel periodo di chiusura delle scuole (in Emilia-Romagna – per quanto è dato conoscere alla data di chiusura del notiziario – previsto dall'8 giugno al 15 settembre 2019), si ritiene utile illustrare gli aspetti più significativi della relativa normativa, rappresentata dalla legge 17 ottobre 1967, n. 977.

La legge n. 977/1967 si applica ai **minori di 18 anni** che hanno un contratto o un rapporto di lavoro, anche speciale (a titolo esemplificativo, l'apprendistato – CONFIMI RAVENNA NEWS 14/2015), disciplinato dalle norme vigenti.

Alla luce della particolare tutela riservata ai minori e del fatto che il legislatore utilizza l'espressione “rapporto di lavoro”, si ritiene che la legge n. 977/1967 sia applicabile anche ai rapporti di lavoro non di natura subordinata (per es. il contratto di collaborazione coordinata e continuativa, l'associazione in partecipazione etc.).

I presupposti per l'instaurazione di un rapporto di lavoro con un minore sono fundamentalmente due, strettamente connessi tra loro:

- 1) **compimento dell'età minima per l'accesso al lavoro**: in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 622 della legge n. 296/2006, l'età minima per l'accesso al lavoro è fissata in **16 anni** (API INDUSTRIA NOTIZIE 20 e 17 del 2007);
- 2) **assolvimento dell'obbligo scolastico**: a partire dall'anno scolastico 2007/2008, l'istruzione obbligatoria deve essere impartita per **almeno dieci anni** (art. 1, comma 622, della legge n. 296/2006 - API INDUSTRIA NOTIZIE 20 e 17 del 2007).

Considerata l'età del lavoratore, un profilo particolare riguarda la c.d. “**capacità di agire**”, cioè la capacità della persona di compiere gli atti e le azioni previste dalla legge, che con riguardo al rapporto di lavoro deve intendersi come capacità di esercitare i diritti e le azioni che derivano dallo stesso. L'art. 2 del Codice civile stabilisce che la capacità di agire si acquisisce normalmente al raggiungimento della maggiore età (18 anni), salvo che leggi speciali stabiliscano “un'età inferiore in materia di capacità di prestare il proprio lavoro”, nel qual caso il soggetto minorenne “è abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che ne derivano”.

Dal tenore letterale della norma si deduce con chiarezza che il minore che abbia l'età minima di ammissione al lavoro (stabilita appunto da legge speciale), può esercitare da solo i diritti e le azioni che ne derivano (per es. può farsi rilasciare i certificati medici, rassegnare le dimissioni, rispondere a una contestazione disciplinare etc.). Per quanto concerne invece la sottoscrizione del contratto di lavoro subordinato, nonostante il silenzio della norma citata, la dottrina ritiene che il minore acquisisca la capacità di stipulare il contratto di lavoro alla stessa età prevista dalle disposizioni speciali in tema di capacità a prestare il proprio lavoro. In base a questa tesi, **l'adolescente** (ovvero il **minore di età compresa tra i 16 e i 18 anni di età non più soggetto all'obbligo scolastico**) ammesso a prestare attività lavorativa potrebbe sottoscrivere il contratto di lavoro in autonomia, senza l'avallo di chi esercita la potestà genitoriale. Discorso diverso, invece, deve essere fatto per il **bambino** (il **minore di età inferiore ai 16 anni**): in questo caso si ritiene che, pur essendo di fatto ammesso – come di seguito precisato – per le sole attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario, egli possa esercitare i diritti e le azioni che derivano dal rapporto di lavoro, ivi compresa la sottoscrizione del contratto, solo con l'assistenza dei titolari della potestà genitoriale, in considerazione del fatto che la stessa legge attribuisce ai genitori un ruolo decisivo nell'instaurazione del rapporto di lavoro del figlio (l'art. 4, comma 2 della legge n. 977/1967 prevede, infatti, infatti, che il bambino possa essere

autorizzato allo svolgimento di attività lavorativa, solo “previo assenso scritto dei titolari della potestà genitoriale”).

**L'ammissione al lavoro del minore è subordinata all'effettuazione di una visita medica preventiva che ne accerti l'idoneità alla specifica attività lavorativa cui sarà adibito.**

**L'idoneità alla mansione del minore deve, inoltre, essere accertata periodicamente fino alla maggiore età, mediante visite da effettuarsi a intervalli non superiori a un anno.**

Il giudizio di idoneità o di inidoneità al lavoro dovrà essere comunicato, oltre che al minore e al datore di lavoro, anche ai titolari della potestà genitoriale, che hanno facoltà di richiedere copia della documentazione sanitaria.

Le modalità di effettuazione delle visite mediche si differenziano a seconda che il datore di lavoro sia soggetto o meno all'obbligo di sorveglianza sanitaria ai sensi del Testo unico su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (d.lgs. n. 81/2008):

- a) datore di lavoro soggetto all'obbligo di sorveglianza sanitaria: la visita sanitaria deve essere svolta dal medico competente nominato in azienda;
- b) datore di lavoro non soggetto all'obbligo di sorveglianza sanitaria: la visita preassuntiva e quelle periodiche devono essere effettuate, a cura e spese del datore di lavoro, presso l'Asl territorialmente competente ovvero presso un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

Il datore di lavoro, prima di adibire i minori al lavoro e comunque in occasione di ogni modifica rilevante delle condizioni di lavoro, è tenuto a effettuare la “**valutazione dei rischi**” prevista dagli articoli 28 e ss. del d.lgs. n. 81/2008 (art. 7 della legge n. 977/1967), con particolare riguardo a:

- a) sviluppo non ancora completo, mancanza di esperienza e di consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi, esistenti o possibili, in relazione all'età;
- b) attrezzature e sistemazione del luogo e del posto di lavoro;
- c) natura, grado e durata di esposizione agli agenti chimici, biologici e fisici;
- d) movimentazione manuale dei carichi;
- e) sistemazione, scelta, utilizzazione e manipolazione delle attrezzature di lavoro, specificatamente di agenti, macchine, apparecchi e strumenti;
- f) pianificazione dei processi di lavoro e dello svolgimento del lavoro e della loro interazione sull'organizzazione generale del lavoro;
- g) situazione della formazione e dell'informazione dei minori.

**Gli adolescenti sono soggetti alle seguenti limitazioni:**

- 1) non possono essere adibiti al trasporto di pesi per più di 4 ore durante la giornata né alle lavorazioni attuate “con turni a scacchi” (ove questo sistema di lavorazione sia consentita dai contratti collettivi di lavoro, la partecipazione dei minori può essere autorizzata dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro - art. 19 della legge n. 977/1967);
- 2) non possono essere adibiti alle lavorazioni, ai processi e ai lavori indicati nell'Allegato I alla legge n. 977/1967 (\*) (art. 6 della legge n. 977/1967). In particolare, l'adolescente non può essere adibito:
  - a) a lavorazioni che comportino un'esposizione al rumore a un livello superiore a 90 dbA;
  - b) a lavorazioni che comportino un'esposizione ad agenti etichettati come molto tossici, tossici, corrosivi, esplosivi, estremamente infiammabili;
  - c) a lavorazioni che comportino un'esposizione ad agenti nocivi e irritanti etichettati con le frasi di rischio riportate nell'Allegato I;
  - d) ai processi e ai lavori elencati nel punto II dell'Allegato I.

Il divieto di adibizione degli adolescenti alle lavorazioni, ai processi lavorativi e ai lavori di cui all'Allegato I non opera nei casi in cui sussistano le seguenti condizioni, non alternative (art. 6, commi 2 e 3 della legge n. 977/1967):

- 1) lo svolgimento di dette lavorazioni abbia una finalità di carattere didattico o formativo;
- 2) l'attività si protragga solo per il tempo strettamente necessario alla formazione in aula o in laboratorio ovvero negli ambienti di stretta pertinenza del datore di lavoro;
- 3) venga garantito il rispetto delle condizioni di salute e sicurezza previste dalla vigente legislazione;
- 4) sia stata acquisita apposita autorizzazione preventiva da parte dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro, previo parere acquisito dall'Asl competente per territorio in ordine al rispetto da parte del datore di lavoro della normativa in materia di igiene e sicurezza. L'autorizzazione in questione non è necessaria nel caso in cui l'ente formatore incaricato sia un istituto di istruzione e formazione professionale;
- 5) l'attività si effettui sotto la sorveglianza di un formatore competente anche per la materia della sicurezza e della salute.

**Il lavoro dei bambini è sempre vietato**, tranne nella particolare ipotesi del loro impiego in attività di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario che, a determinate condizioni, può essere ammesso (art. 4, comma 1 legge n. 977/1967). Il competente Ispettorato Territoriale del Lavoro, infatti, può autorizzare, previo assenso scritto dei titolari della potestà genitoriale, l'impiego dei bambini nelle suddette attività purché non venga pregiudicata la sicurezza, l'integrità psicofisica e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale (art. 4, comma 2 legge n. 977/1967). L'autorizzazione, che è valida esclusivamente per il tempo strettamente necessario allo svolgimento dell'attività e comunque nei limiti indicati dall'autorizzazione stessa, deve essere esibita a vista in caso di ispezione.

Una volta ottenuta l'autorizzazione, l'impiego dei minori in attività culturali o similari deve comunque avvenire nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- 1) l'idoneità allo svolgimento dell'attività lavorativa deve essere accertata mediante visita medica preventiva (art. 8, comma 1 legge n. 977/1967);
- 2) l'attività lavorativa non può protrarsi oltre le ore 24 e comunque, a prestazione compiuta, deve essere garantito un riposo di almeno 14 ore consecutive (art. 17, comma 1 legge n. 977/1967).

Per il minore occupato in attività culturali o similari è prevista la possibilità di fruizione del riposo settimanale in un giorno diverso dalla domenica (art. 22, comma 3 legge n. 977/1967).

**Una volta accertata la presenza dei presupposti per l'assunzione dei minori, il rapporto di lavoro è soggetto alle medesime disposizioni previste per la generalità dei lavoratori subordinati, salvo quanto di seguito indicato.**

#### **A) Orario di lavoro**

L'orario di lavoro degli **adolescenti** non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali (art. 18, comma 2 legge n. 977/1967): di fatto, quindi, per un minore a tempo pieno non è ammesso il ricorso al lavoro straordinario (su base giornaliera e settimanale), salvo che il contratto collettivo applicato dal datore non preveda un orario normale settimanale inferiore alle 40 ore (nel qual caso, ovviamente, sarà consentito svolgere lavoro straordinario fino al raggiungimento del limite di 40 ore previsto dalla legge).

Per i **bambini** l'orario di lavoro non può superare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali.

#### **B) Riposi intermedi**

L'orario di lavoro dei bambini e degli adolescenti non può durare, senza interruzione, più di 4 ore e mezza (art. 20 legge n. 977/1967). Qualora l'orario di lavoro giornaliero superi le 4 ore e mezza, deve

essere interrotto da un riposo intermedio della durata di almeno un'ora, riducibile a mezz'ora dai contratti collettivi o, in mancanza, dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro, quando il lavoro non presenti caratteri di pericolosità o gravosità.

### **C) Lavoro notturno**

L'art. 17 della legge n. 977/1967 vieta di adibire i minori al "lavoro notturno", ossia il periodo di almeno 12 ore consecutive comprendente l'intervallo tra le ore 22 e le ore 6 o tra le ore 23 e le ore 7 (art. 15, comma 2 legge n. 977/1967).

Ai sensi del citato art. 15, "al di fuori degli intervalli previsti dalla legge, il periodo di riposo notturno può essere interrotto soltanto nei casi di attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata".

L'unica eccezione prevista al divieto di lavoro notturno è l'ipotesi di forza maggiore che ostacola il funzionamento dell'azienda (art. 17, comma 2 legge n. 977/1967), nel qual caso il minore può essere eccezionalmente adibito al lavoro notturno (quindi anche nelle fasce 22-6 o 23-7) a condizione che:

- abbia compiuto almeno i 16 anni;
- l'adibizione avvenga "...per il tempo strettamente necessario..." a rimuovere l'impedimento al funzionamento dell'azienda;
- la lavorazione da affidare al minorenne "sia temporanea e non ammetta ritardi...";
- per svolgere i compiti necessari alla rimozione della causa di forza maggiore "...non siano disponibili lavoratori adulti...".

In tale ipotesi il datore di lavoro deve comunque darne immediata comunicazione all'Ispettorato Territoriale del Lavoro, indicando la causa ritenuta di forza maggiore, i nominativi dei minori eventualmente impiegati e le ore per cui sono stati impiegati.

Al minore adibito in via eccezionale al lavoro notturno spetta in ogni caso un equivalente periodo di riposo compensativo, che deve essere fruito entro 3 settimane, oltre alle maggiorazioni retributive per la prestazione effettuata.

### **D) Il riposo settimanale**

I minori hanno diritto a un riposo settimanale di almeno due giorni, se possibile consecutivi e comprendenti la domenica (art. 22 legge n. 977/1977). Tale periodo minimo di riposo può essere ridotto in presenza di comprovate ragioni di ordine tecnico e organizzativo, ma non può comunque essere inferiore a 36 ore consecutive. In entrambe le ipotesi, i periodi di riposo possono essere interrotti in caso di attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata (art. 22, comma 1 legge n. 977/1967).

### **E) Le ferie**

La disciplina delle ferie per gli **adolescenti** è analoga a quella prevista per la generalità degli altri lavoratori. Fanno eccezione i **bambini** che, qualora ne sia ammessa l'attività lavorativa, hanno diritto a un periodo annuale di ferie non inferiore a 30 giorni (art. 23 legge n. 977/1967).

### **F) La maternità-paternità**

La disciplina da osservare in caso di maternità/paternità è identica a quella prevista per la generalità delle altre lavoratrici/degli altri lavoratori.

### **Le sanzioni**

La violazione della normativa in tema di lavoro minorile comporta, a carico del datore di lavoro, l'applicazione di un sistema sanzionatorio in parte penale e in parte amministrativo (art. 26 legge n. 977/1967).

Le violazioni possono essere di due tipi:

- a) illeciti di natura amministrativa, puniti con una sanzione amministrativa;
- b) illeciti di natura penale puniti:
  - 1) con l'arresto fino a 6 mesi;
  - 2) con la pena alternativa dell'arresto fino a 6 mesi o dell'ammenda.

Nella tabella che segue riportiamo il complesso sanzionatorio previsto per le violazioni in tema di lavoro dei minori.

<b>VIOLAZIONI PUNITE CON ARRESTO FINO A 6 MESI</b>	
<b>Violazione commessa</b>	<b>Norma di riferimento</b>
Divieto di adibire i minori al lavoro	art. 4, comma 1
Divieto di adibire gli adolescenti alle lavorazioni indicate nell'Allegato I	art. 6, comma 1
Divieto di far proseguire il lavoro al minore risultato non idoneo a seguito di visita medica	art. 8, comma 7
<b>VIOLAZIONI PUNITE CON ARRESTO NON SUPERIORE A SEI MESI O CON L'AMMENDA FINO A EURO 5.164</b>	
<b>Violazione commessa</b>	<b>Norma di riferimento</b>
Età minima per l'ammissione al lavoro	art. 3
Svolgimento da parte degli adolescenti delle lavorazioni indicate nell'Allegato I senza la sorveglianza di formatori competenti	art. 6, comma 2
Mancata comunicazione delle informazioni di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 626/1994 (1) ai titolari della potestà genitoriale	art. 7, comma 2
Mancata effettuazione visita medica	art. 8, commi 1, 2, 4 e 5
Lavoro notturno	art. 15, comma 1
Lavoro notturno dei minori impiegati nelle attività di cui all'art. 4, comma 2, oltre le ore 24 o mancata concessione del periodo di riposo	art. 17, comma 1
Mancato rispetto dei limiti in tema di orario di lavoro	art. 18
Adibizione dei minori a lavori gravosi e pericolosi per più di 3 ore senza interruzione	art. 21
Mancata concessione riposo settimanale	art. 22
<b>VIOLAZIONI PUNITE CON LA SANZIONE AMMINISTRATIVA DA 516 A 2.582 EURO</b>	
<b>Violazione commessa</b>	<b>Norma di riferimento</b>
Comunicazioni riguardanti il giudizio sull'idoneità del minore al lavoro	art. 8, comma 6
Rispetto delle condizioni richieste per lo svolgimento da parte degli adolescenti di lavoro notturno nei casi di forza maggiore	art. 17, comma 2
Divieto di adibire gli adolescenti al trasporto di pesi oltre un certo limite e a lavorazioni con il sistema dei turni a scacchi	art. 19
Mancata concessione riposi intermedi	art. 20, commi 1 e 2
(1) A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 81/2008 la norma in esame è confluita nell'art. 36 del Testo unico sulla sicurezza. Chiunque, senza l'autorizzazione dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro, adibisce al lavoro i minori nei casi previsti dall'art. 4, comma 2, o fa svolgere agli adolescenti le attività di cui all'Allegato I (art. 6 comma 3 legge n. 977/1967), è punito con la sanzione amministrativa fino a euro 2.582 (art. 26, commi 4 e 5 legge n. 977/1967).	

(\*) Allegato I.

I. Lavorazioni che espongono ai seguenti agenti:

1. Agenti fisici:

a) atmosfera a pressione superiore a quella naturale, ad esempio in contenitori sotto pressione, immersione sottomarina, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321;

b) rumori con esposizione superiore al valore previsto dall'art. 42, comma 1, del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.

2. Agenti biologici:

a) agenti biologici dei gruppi 3 e 4, ai sensi del titolo VIII del decreto legislativo n. 626 del 1994 e di quelli geneticamente modificati del gruppo II di cui ai decreti legislativi 3 marzo 1993, n. 91 e n. 92.

3. Agenti chimici:

a) sostanze e preparati classificati tossici (T), molto tossici (T+), corrosivi (C), esplosivi (E) o estremamente infiammabili (F+) ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni e integrazioni e del decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285;

b) sostanze e preparati classificati nocivi (Xn) ai sensi dei decreti legislativi di cui al punto 3 a) e comportanti uno o più rischi descritti dalle seguenti frasi:

1) pericolo di effetti irreversibili molto gravi (R39);

2) possibilità di effetti irreversibili (R40);

3) può provocare sensibilizzazione mediante inalazione (R42);

4) può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43);

5) può provocare alterazioni genetiche ereditarie (R46);

6) pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata (R48);

7) può ridurre la fertilità (R60);

8) può danneggiare i bambini non ancora nati (R61);

c) sostanze e preparati classificati irritanti (Xi) e comportanti uno o più rischi descritti dalle seguenti frasi:

1) può provocare sensibilizzazione mediante inalazione (R42);

2) può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43);

d) sostanze e preparati di cui al titolo VII del decreto legislativo n. 626 del 1994;

e) piombo e composti;

f) amianto.

II. Processi e lavori:

1) Processi e lavori di cui all'allegato VIII del decreto legislativo n. 626 del 1994.

2) Lavori di fabbricazione e di manipolazione di dispositivi, ordigni ed oggetti diversi contenenti esplosivi, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302.

3) Lavori in serragli contenenti animali feroci o velenosi nonché condotta e governo di tori e stalloni.

4) Lavori di mattatoio.

5) Lavori comportanti la manipolazione di apparecchiature di produzione, di immagazzinamento o di impiego di gas compressi, liquidi o in soluzione.

6) Lavori su tini, bacini, serbatoi, damigiane o bombole contenenti agenti chimici di cui al punto I.3.

7) Lavori edili di demolizione, allestimento e smontaggio delle armature esterne ed interne delle costruzioni.

8) Lavori comportanti rischi elettrici da alta tensione come definita dall'art. 268 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.

9) Lavori il cui ritmo è determinato dalla macchina e che sono pagati a cottimo.

10) Esercizio dei forni a temperatura superiore a 500 C come ad esempio quelli per la produzione di ghisa, ferroleghie, ferro o acciaio; operazioni di demolizione, ricostruzione e riparazione degli stessi; lavoro ai laminatoi.

11) Lavorazioni nelle fonderie.

- 12) Processi elettrolitici.
- 13) Produzione di gomma sintetica; lavorazione della gomma naturale e sintetica.
- 14) Produzione dei metalli ferrosi e non ferrosi e loro leghe.
- 15) Produzione e lavorazione dello zolfo.
- 16) Lavorazioni di escavazione, comprese le operazioni di estirpazione del materiale, di collocamento e smontaggio delle armature, di conduzione e manovra dei mezzi meccanici, di taglio dei massi.
- 17) Lavorazioni in gallerie, cave, miniere, torbiere e industria estrattiva in genere.
- 18) Lavorazione meccanica dei minerali e delle rocce, limitatamente alle fasi di taglio, frantumazione, polverizzazione, vagliatura a secco dei prodotti polverulenti.
- 19) Lavorazione dei tabacchi.
- 20) Lavori di costruzione, trasformazione, riparazione, manutenzione e demolizione delle navi, esclusi i lavori di officina eseguiti nei reparti a terra.
- 21) Produzione di calce ventilata.
- 22) Lavorazioni che espongono a rischio silicotigeno.
- 23) Manovra degli apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, ad eccezione di ascensori e montacarichi.